

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Corso Alcide De Gasperi, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

OGGETTO: Sentenza n.3779/2012 emessa dal Tribunale Torre Annunziata Sezione Lavoro sul ricorso RG. N.8355/2011 promosso da Pannone Mirella c/o ASL NA3 SUD. Immissione in servizio Collaboratore Professionale Sanitario "Infermiere" Sig.ra Pannone Mirella.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

alla stregua dell'istruttoria compiuta da questo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente,

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario di questa Azienda n.722 del 10/06/2010 e successiva n.849 del 07/07/2010, esecutive nei modi di legge, fu tra l'altro disposto:

- di approvare n.5 graduatorie provvisorie (107 infermieri, 6 fisioterapisti, 3 ostetriche, 6 tecnici di laboratorio e 4 tecnici di radiologia), "predisposte sulla scorta del servizio effettivamente prestato presso questa Azienda da parte del personale precario allora non in servizio presso aziende del S.S.R. che avesse inoltrato a tutto il 04/06/2010 formale domanda di assunzione";
- di dare atto che il numero dei posti che si erano resi vacanti successivamente al 31/12/2006 (circa 270 unità per il personale infermieristico e oltre 610 unità per il personale non infermieristico), nonché le quote di assunzioni previste dal turn-over, consentivano di configurare la progressiva e completa utilizzazione delle suddette graduatorie;
- di dare atto, altresì, che le assunzioni sarebbero state concordate dalle parti abilitate in rapporto alle esigenze delle varie strutture aziendali e all'accertamento della corrispondente copertura finanziaria e che, in ogni caso, le medesime assunzioni avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate dalla struttura Commissariale in conformità a quanto previsto dal Decreto Commissariale n.22 del 26/03/2010;
- la sig.ra Pannone Mirella proponeva ricorso ex art.700 presso il Tribunale di Nola per il mancato inserimento nelle graduatorie regionali della stabilizzazione, ricorso che veniva accolto, e con provvedimento regionale n.162 del 27/09/2011 veniva inserita nella graduatoria regionale per la stabilizzazione dei precari;
- la sig.ra Pannone Mirella proponeva ricorso c/o ASL NA3 SUD presso il Tribunale di Torre Annunziata per il mancato inserimento nell'elenco di cui alla delibera n.721/2010;
- il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n.3779/2012 ordinava di assumere la Sig.ra Pannone Mirella con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso questa Azienda con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario "Infermiere",
- che si deve dare esecuzione alla sentenza in questione;

ATTESO che:

- nel corso di una riunione tenuta in data 20/07/2010, la direzione aziendale e le OO.SS. dell'Area Comparto hanno concordato un preciso programma, in termini quantitativi e temporali, per l'assunzione in servizio degli operatori di cui innanzi;
- con nota del 22/07/2010 prot.4478 il Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera ha comunicato al Servizio GRU, nel rispetto del calendario fissato con le OO.SS., una proposta di assegnazione ai vari presidi ospedalieri del personale da stabilizzare, che teneva conto di precisi parametri di natura analitica e di programmazione sanitaria;

REGIONE CAMPANIA
SEZIONE

- la Sig.ra Pannone Mirella attualmente in servizio presso questa Azienda con contratto a tempo determinato con scadenza il 31/12/2012;

CONSIDERATO:

- che, in seguito alla mancata acquisizione della indispensabile preventiva autorizzazione da parte della Struttura Commissariale ai sensi del citato Decreto n.22 del 26/03/2010, non è stato possibile procedere alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e, quindi, alla procedura di stabilizzazione dei lavoratori precari;
- che, successivamente, per gli effetti dei decreti commissariali n.56 del 30/09/2010 e n.62 del 22/10/2010, è stato fatto divieto "automatico ed assoluto (100%) alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31.12.2011", per cui con delibera del Commissario Straordinario n.1351 del 16/11/2010 è stata disposta, tra l'altro, la revoca delle delibere 722/2010 e 849/2010, nonché degli atti e dei provvedimenti preordinati, connessi e consequenziali;

VISTA la nota del 02/07/2012 prot. 1880, con la quale il Responsabile del Servizio Affari Legali di questa Azienda ha trasmesso a questo Servizio, per il seguito di competenza, copia della sentenza n. 3779/2012 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata proposto dalla Sig.ra Pannone Mirella c/o 'ASL NA3 SUD ;

ATTESO:

- che con la citata sentenza il giudice del lavoro ordina all'ASL NA3 SUD di assumere la Sig.ra Pannone Mirella con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario "Infermiere",
- che si deve dare esecuzione alla sentenza in questione;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- **Dare** esecuzione alla sentenza - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul ricorso promosso dalla Sig.ra Pannone Mirella c/o ASL NA3 SUD e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio a tempo indeterminato della stessa;

- **DI TRASMETTERE** gli atti all'U.O. Contenzioso e liquidazione, per la liquidazione delle spettanze di lite per onorario come stabilite nella ordinanza allegata alla presente.

Il Direttore
del Servizio Gestione Risorse Umane
D.ssa Anita Vicino

IL DIRETTORE GENERALE

preso atto della dichiarazione di regolarità della istruttoria compiuta dal Servizio Gestione Risorse Umane, nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede, **Vista** la nota^o1488 del 12/07/2012 del Direttore Sanitario e nelle more della nomina del Direttore Amministrativo

DELIBERA

DARE ESECUZIONE alla sentenza - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul ricorso promosso dalla

Sig.ra Pannone Mirella c/o NA3 SUD e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio della predetta, con assegnazione presso la struttura dove attualmente è assegnata.


DI TRASMETTERE gli atti all'U.O. Contenzioso e liquidazione, per la liquidazione delle spettanze di lite per onorario come stabilite nell'ordinanza allegata alla presente.

RENDERE il presente provvedimento, in considerazione dell'urgenza, immediatamente eseguibile.

Il Servizio Gestione Risorse Umane sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti di competenza.

Ciro Balia

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio D'AMORA



Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia
Funzione Centrale Affari Legali
U.O. Contenzioso Amministrativo e Lavoro

Prot. 1880

Castellammare di Stabia, li 2/2/12


Al Responsabile del Servizio GRU

Al Responsabile del Servizio GEF

Sede

OGGETTO: trasmissione sentenza n. 3779/2012, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro sul ricorso RG. N. 8355/2011, promosso da PANNONE MIRELLA c/ ASL NA 3 sud (STABILIZZAZIONE PRECARI)

Per il seguito di competenza e/o conoscenza, si trasmette copia della sentenza di cui all'oggetto.



Il Responsabile dell'U.O.

Contenzioso Lavoro

Avv. Rosa Maria Siciliano

Il Responsabile

del Servizio AA. LL.

avv. Chiara Di Biase

ARGENTINA

SALVATORE MASCOLO
Patrocinante in Cassazione
Via S. Maria dell'Orto, 38 tel/fax 081 3941303
CASTELLAMMARE DI STABIA

AMU
Leopoldo

LAVORO	
n. 3379	2012
scad.	
n. 8355	2011
r. lav.	
n. 3461	2012
scad.	

COPIA



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Arrivo
N. 0040002 del 21/06/2012 - 16:35

Il giudice dott.ssa Stefania Basso, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'udienza di discussione del 06.06.2012 nella causa iscritta al n. 8355/11 del registro generale delle cause di lavoro e previdenza

TRA

PANNONE Mirella rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore MASCOLO con il quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia alla via S. Maria dell'orto n. 38

Ricorrente

E

ASL NA 3 SUD in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Maria SICILIANO e Chiara DI BIASE con i quali elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia al Corso A. De Gasperi 167

Resistente

3/A

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La ricorrente conclude: "per l'accoglimento del ricorso e l'accertamento del diritto della ricorrente alla costituzione e trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria e profilo di Collaboratore Professionale Sanitario, profilo infermieristico, previo se del caso annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di invalidità ed inefficacia della nota dell'ASL NA 3 SUD del 03.01.2011 e dei decreti regionali n. 56/2010 e 62/2010. con espressa riserva di agire separatamente per i danni subiti. Con condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione all'avv. Salvatore Mascolo, antistatario".

Allega all'uopo di essere attualmente dipendente dell'ASL NA 3 SUD con la qualifica di collaboratore professionale sanitario, profilo infermiere professionale, con contratto a tempo determinato, con scadenza, allo stato, al 31.12.2011; di aver stipulato con la convenuta una serie di contratti a termine successivamente prorogati e senza soluzione di continuità dal 2004; di aver presentato regolare istanza per la stabilizzazione / trasformazione a tempo indeterminato, a seguito della emanazione della L.R. n. 1 del 30.01.2008; di non essere stata inserita negli elenchi degli ammessi del ruolo sanitario, profilo infermieristico; di aver presentato ricorso al Tribunale di Nola in via di urgenza al fine di veder ordinare alla Regione Campania l'inserimento del proprio nominativo nel predetto elenco regionale degli stabilizzandi; di essere stata inserita nell'elenco degli ammessi con

provvedimento del 27.09.2011 n. 162, a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Nola che aveva accolto il ricorso; di non essere stata, tuttavia, inserita nell'elenco di cui alla delibera n. 721/10 (con la quale veniva disposta la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'azienda di cui agli elenchi riportati nella relazione-proposta del Dirigente responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane) pur essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla L.R. 1/2008, nonché dal Decreto Commissariale 22/2010 e dalla circolare esplicativa del 25.05.2010; di aver presentato ulteriore istanza di stabilizzazione, rigettata con nota del 03.01.2011. In punto di diritto, premessa la giurisdizione del G.O., sottolinea la fondatezza della propria domanda evidenziando la sussistenza del proprio diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed alla immissione in servizio; in particolare, rimarca che il decreto 22/2010 espressamente stabilisce che "i Direttori Generali ed i Commissari Straordinari procedono alla conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, per come previsto dall'art. 81 della legge regionale 30.01.2008 n. 1, per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione di cui ai decreti dirigenziali pubblicati sul BURC n. 36 del 10 giugno 2009, nei successivi decreti di modifica in corso di pubblicazione fino al 31.12.2010 e che conseguono l'inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie emesse fino al 31.12.2010, sempre che

alla data di emanazione del presente decreto siano in servizio a far data dal 31.12.2006"; che la ricorrente ha ottenuto l'inserimento negli elenchi regionali degli stabilizzandi in virtù dell'ordinanza del Tribunale di Nola del 18.05.2010, i cui effetti non possono che retroagire al momento di approvazione del decreto dirigenziale n. 58 del 29.05.2009; che, inoltre, anche nella successiva Circolare esplicativa del 25.05.2010 prot. n. 738/C viene precisato - con riferimento ai destinatari del processo di assunzione cd. "diretta" - che essi "sono i dipendenti a tempo determinato, attualmente in servizio, inclusi negli elenchi di stabilizzazione che vi saranno inclusi entro il 31.12.2010, per effetto di pronuncia giudiziaria o dell'apposita commissione regionale di valutazione. Le Aziende, quindi, sono tenute all'assunzione, previo accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni (punto 2 del decreto), ovvero: a) l'inclusione dei dipendenti dal stabilizzare negli elenchi degli ammessi, ovvero, nelle more della pubblicazione dei nuovi elenchi degli ammessi, il possesso di una pronuncia giudiziaria o dell'apposita commissione regionale che ne disponga l'inserimento a modifica ed integrazione dei predetti elenchi". Da ultimo, ribadisce l'irrilevanza dei decreti commissariali della Regione Campania che hanno stabilito il blocco delle assunzioni, posto che tale blocco è evidentemente riferito "alle assunzioni liberamente deliberate dalle Aziende sanitarie locali" e non già a quelle per le quali esiste un preciso obbligo di provvedere scaturente da un provvedimento

giudiziale e - soprattutto - ha valenza per il futuro, ma non può incidere su posizioni già consolidate.

Si costituisce l'ASL convenuta che eccepisce la carenza di interesse ad agire, il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'improcedibilità della domanda per mancata notifica del ricorso alla Regione Campania, la carenza di legittimazione passiva dell'ASL NA 3 SUD, l'infondatezza della domanda nel merito e conclude chiedendo: "sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di interesse ad agire per le motivazioni di cui al capo 2; in via preliminare e subordinata, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo; in via ancora gradata, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancata notifica del ricorso alla Regione Campania, amministrazione determinante nella risoluzione dei processi di stabilizzazione del personale precario; ferme restando le eccezioni di cui sopra, nel merito, dichiarare preliminarmente la sussistenza di carenza di legittimazione passiva dell'ASL NA 3 SUD ed estrometterla dal giudizio, in quanto la procedura di stabilizzazione del precariato vede le aziende sanitarie assolutamente subordinate al favorevole esito di atti di stretta e competente derivazione regionale; rigettare comunque il ricorso, attesa la integrale infondatezza della domanda nel merito; in considerazione della palese infondatezza dell'istanza, condannare parte ricorrente al pagamento di diritti, spese ed onorari di causa".

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla

convenuta: infatti, premesso che sensi dell'art. 63 comma 1 D.L.vo 30.03.2001 n. 165 "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti le assunzioni al lavoro, il conferimento della revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti", va evidenziato che (conformemente a quanto statuito dal Tar Lazio con decisione del 25/3/2008 n. 2551, Tar Campania con decisione del 24.01.2008 n. 378, Tar Calabria, Catanzaro, decisione dell'11.03. 2002 n. 565) "la natura delle procedure selettive di stabilizzazione è equivalente ad un'assunzione senza espletamento di concorso e, dunque, deve essere ricondotto ad una fattispecie di costituzione del rapporto di lavoro tra il singolo lavoratore l'amministrazione pubblica datoriale, rientrante della giurisdizione dell'AGO ai sensi dell'art. 63 T.U. 165/01 il quale attribuisce al giudice del lavoro il contenzioso inerente ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le controversie concernenti l'assunzione al lavoro; controversie tra le quali va, senz'altro annoverato il procedimento di stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato". Orbene, considerato che nel caso in esame parte ricorrente mira proprio


all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attuazione della procedura di stabilizzazione stabilita con la legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008 all'art. 1, non può dubitarsi della sussistenza della giurisdizione del giudice adito.

Ancora in via preliminare, deve essere disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dall'ASL nella memoria di difesa. All'uopo va evidenziato che la richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro e di immissione in servizio ha come suo naturale destinatario ASL, atteso che l'ente Regione è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro. D'altro canto, proprio la L.R. n. 1/08 riconosce direttamente agli enti del servizio sanitario nazionale la possibilità di procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Cosicché se anche la Regione ha competenza legislativa in materia sanitaria (competenza esercitata per l'appunto con la L.R. 1/08), tuttavia essa non può essere considerata quale ente del servizio sanitario e, di conseguenza, assumere la veste di datore di lavoro rispetto al personale da stabilizzare.

Analogamente appare del tutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'ASL resistente.

Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

In punto di diritto, va rilevato che l'art. 81 L.R. n. 1 del 30.01.2008 espressamente prevedeva che "1. La regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1 comma 565, lettera c) punto 3,



UNAL
ZIONE
DEA
VIZIO

UNALE
SEZIONE
VI

ORRE
ANNI
ZNONNA

della legge 27 dicembre 2006 n. 296... promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture semplici e complesse, previo accertamento delle specifiche necessità funzionali dell'amministrazione precedente. 2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato da almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (omissis). 3. alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive definite dall'assessore regionale alla sanità".


Ebbene, la ricorrente - proprio perché in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge (aver prestato servizio in regime di rapporto subordinato con contratto a tempo determinato presso la ASL NA 3 SUD già dall'anno 2004) - presentava domanda di immissione negli elenchi di cui alla citata legge regionale; non essendo il suo nominativo inserito agiva con ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti della Regione Campania; il Tribunale adito, in accoglimento della domanda, disponeva l'inserimento

8

del nominativo della lavoratrice negli elenchi, con provvedimento del 18 maggio 2010. In esecuzione della suddetta ordinanza, la Regione Campania provvedeva, con decreto n. 162 del 27 settembre 2010 ad includere la lavoratrice nei suddetti elenchi.

Con decreto n. 22 del 26 marzo 2010 il presidente della Regione Campania, quale commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario, individuava le procedure di conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in conformità al disposto del citato art. 81, per coloro che risultavano inclusi negli elenchi degli ammessi alla procedura di stabilizzazione di cui ai decreti dirigenziali pubblicati nel BURC n. 6/2009.

In particolare, con suddetto decreto, si disponeva: "i Direttori Generali ed i Commissari Straordinari procedono alla conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, per come previsto dall'art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1, per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione di cui ai decreti dirigenziali pubblicati sul BURC n. 36 del 10 giugno 2009, nei successivi decreti di modifica in corso di pubblicazione fino al 31/12/2010 e che in virtù di pronunce giudiziarie messe fino al 31/12/2010, sempre che alla data di emanazione del presente decreto siano in servizio a far data dal 31/12/2006; i medesimi Direttori Generali e Commissari Straordinari interessati realizzano la rigorosa verifica dei predetti ieri, per l'effetto,



provvedono in ordine alla descritta conversione solo dopo aver inviato la necessaria ed idonea documentazione a questa struttura commissariale ai fini della preventiva autorizzazione, pena la sospensione all'incarico del Direttore Generale o del Commissario Straordinario; i titolari di contratti a tempo determinato che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'avvio alla stabilizzazione, che all'atto della pubblicazione del presente decreto non siano in servizio presso aziende sanitarie della Campania possono, a domanda, richiedere alle stesse di essere stabilizzati; tale domanda dovrà essere valutata dai Direttori Generali e dai Commissari Straordinari sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento di personale, come specificati nel decreto commissariale n. 11 del 12 marzo 2010, tenendo fermo l'obbligo di ricevere la preventiva autorizzazione della struttura commissariale per ogni reclutamento".

La ricorrente rientra nella ipotesi di cui al punto 3) di detto decreto. La nota esplicativa n. 783/C del 25 maggio 2010 chiarisce, inoltre, che i destinatari del processo di assunzione "a domanda" sono i lavoratori a tempo determinato che alla data di emanazione del decreto n. 22/10 non erano in servizio, ma inclusi nei predetti elenchi dirigenziali regionali (BURC n. 36 del 10.06.2009). Per costoro l'assunzione subordinata alla verifica: che le stesse avvengano entro i limiti numerici della dotazione organica delle singole aziende, consistente nel personale in servizio a far data dal 31/12/2006, ai sensi della normativa di riferimento nazionale (art. 1, comma 565, della L.

296/06) e regionale; che le assunzioni avvengano entro la percentuale di turn over per il reclutamento di personale prevista dal decreto commissariale n. 11/10 (25% per il personale infermieristico il 10% per il restante personale).

A seguito del proprio inserimento negli elenchi suddetti, parte ricorrente ha presentato domanda, in data 23 settembre e 7 ottobre 2010, di assunzione presso la ASL NA 3 SUD, domanda a seguito della quale la ASL non dava alcuna risposta. Nelle more veniva revocata la delibera del 10 giugno 2010 n. 722 (con la quale era stata formata la graduatoria di coloro che avrebbero usufruito della stabilita azione) e degli atti presupposti.

Parte resistente, nella propria memoria di difesa, ha, altresì, evidenziato la mancanza dell'autorizzazione richiesta dalle disposizioni normative sopra richiamate. Tuttavia, la stessa ha anche sottolineato che "nel caso di specie, ci troviamo di fronte a situazione completamente diversa" atteso che le pretese dell'istante si fondano su una nota regionale prot. n. 783 del 2 maggio 2010 attuativa di quanto disposto nel decreto commissariale n. 22/10 sospeso con decreto n. 59 del 30 settembre 2010.

Orbene, non ritiene la scrivente che sussistano i prospettati motivi di diniego della stabilizzazione della posizione della lavoratrice. Infatti, sotto tale profilo, appare necessario ricordare che la durata del processo non deve andare a danno della parte che ha ragione: invero, premesso che parte ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale di Nola ex art. 700 c.p.c. e considerato che la

domanda è stata accolta con provvedimento del 18 maggio 2010, è evidente che bisogna ritenere che l'inserimento della lavoratrice negli elenchi degli ammessi alla stabilizzazione debba essere retrodatata quanto meno al momento della proposizione della domanda al Tribunale di Nola, 30.12.2009 (data in cui veniva cristallizzarsi la sua posizione). Fatta tale premessa, dunque, non può non evidenziarsi che il decreto con il quale veniva sospeso il processo di stabilizzazione degli inseriti nella graduatoria di cui alla delibera n. 722 del 2010 (n. 56 del 30 settembre 2010) non può incidere sulla posizione della ricorrente, proprio perché successivo al momento al quale bisogna far risalire l'inserimento della ricorrente nella graduatoria (sia pure a seguito di provvedimento giurisdizionale). D'altro canto, con il decreto appena citato è stata disposta la sospensione delle assunzioni fino al 31 dicembre 2011. Ebbene, benché la convenuta abbia ritenuto tale atto come ostativo all'assunzione della ricorrente, tale circostanza appare, allo stato, ininfluenta. Infatti, il decreto di sospensione non incide sul diritto del lavoratore all'assunzione: tale diritto per coloro che non sono stati ancora stabilizzati, ma che risultano inseriti negli elenchi regionali, è tuttora sussistente alla luce dell'art. 81 sopra citato il quale, al comma 7, espressamente afferma che il diritto alla stabilizzazione permane per cinque anni. Cosicché si può al più ritenere che i suddetti decreti abbiano semplicemente "congelato" le procedure di stabilizzazione senza far venir meno il diritto all'assunzione.

È opportuno, a questo punto, evidenziare che la procedura per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale è stata espressamente disciplinata dall'art. 81 L.R. Campania n. 1 del 30 gennaio 2008, legge che aveva la finalità di regolarizzare il personale precario della Sanità. Tale norma trova il suo fondamento ed antecedente nell'art. 1, comma 565, lettera c), punto 3, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base alla quale gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Cosicché, espletata la procedura legislativamente disciplinata con la formazione degli elenchi degli ammessi da parte della Commissione regionale e l'individuazione nominativa del personale precario avente diritto alla stabilizzazione, deve ritenersi che sussiste un vero e proprio diritto soggettivo all'immissione in servizio e all'inquadramento nel corrispondente profilo professionale riconosciuto negli appositi elenchi. D'altro canto, con la nota del commissario ad acta del 25 maggio 2010 n. 783/C, viene espressamente evidenziato che "i destinatari del processo di assunzione "a domanda" sono i lavoratori a tempo determinato, che alla data di emanazione del decreto commissariale n. 22/10 non è in servizio inclusi nei predetti elenchi dirigenziali ovvero che vi saranno inclusi, entro il 31/12/2010 per effetto di pronuncia giudiziaria o dell'apposita commissione regionale di valutazione": ebbene, la ricorrente sicuramente rientra tra costoro, essendo stata inserita negli

elenchi dirigenziali a seguito di pronuncia giudiziaria prima del 31/12/2010 (e ciò sia se si voglia aver riguardo al momento in cui fu depositato il ricorso ex art. 700 c.p.c. (30.12.2009) sia se si voglia aver riguardo al momento in cui fu emanato il provvedimento (18 maggio 2010)). La medesima nota individuava anche i requisiti necessari per la stabilizzazione e cioè a) l'inclusione dei dipendenti negli elenchi ammessi, b) che le assunzioni avvengano entro i limiti numerici della dotazione organica delle singole aziende, c) che le assunzioni avvengano entro la percentuale di turn over per il reclutamento di personale prevista dal decreto commissariale n. 11/10. Ebbene, non può revocarsi in dubbio che la ricorrente avesse i requisiti prescritti: al riguardo va sottolineato che è provata l'inclusione nell'elenco degli ammessi della ricorrente, mentre non è contestato che l'assunzione sarebbe avvenuta entro i limiti numerici della dotazione organica dell'azienda convenuta né che la assunzione non sarebbe avvenuta entro la percentuale di turn over di cui al capo c).

A parere di chi scrive, il precario inserito negli elenchi degli idonei alla stabilizzazione vanta un diritto soggettivo perfetto all'assunzione, al contrario dei vincitori di concorso pubblico i quali vantano un mero interesse legittimo, ben potendo la pubblica amministrazione decidere di bloccare o annullare la procedura concorsuale. Infatti, la procedura per la stabilizzazione del personale precario non costituisce una procedura concorsuale in senso

stretto - alla luce della disciplina dettata dalla legge 296/96 e della L.R. 1/08 - atteso che il legislatore si è preoccupato direttamente di stabilire requisiti presupposti per la stabilizzazione del personale.

La scelta del legislatore di privilegiare la stabilizzazione dei lavoratori cosiddetti precari è, infatti, frutto di una ponderazione tra molteplici interessi, tutti di rilevanza costituzionale e non contrasta con il disposto di cui all'art. 97 Costituzione: invero, la regola del concorso (strumento ordinario da utilizzare ai fini dell'accesso al pubblico impiego) non è assoluta e può essere derogata in presenza di situazioni particolari, fra cui può essere sicuramente ricompresa l'esigenza di eliminare o almeno ridurre il fenomeno del precariato. D'altro canto, tale scelta sicuramente non può essere considerata irragionevole dal momento che si tratta della stabilizzazione di soggetti che hanno svolto attività lavorativa per periodi significativi in favore di enti del Servizio Sanitario Nazionale, essendo, dunque, già in possesso di un'adeguata professionalità ed essendo stati assunti a seguito del superamento di procedure comunque selettive.

In tal senso va evidenziato che la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sez. III, dec.5 settembre 2011 n 5012) ha riconosciuto che la specialità della procedura di stabilizzazione di personale precario consente alle amministrazioni pubbliche, destinatarie di tale normativa, di procedere ad assunzione di personale da stabilizzare addirittura anche in presenza di graduatorie di concorso ancora valide ai fini della

copertura dei posti che sono stati destinati alla stabilizzazione dei precari. Inoltre, può ritenersi che la natura delle procedure selettive di stabilizzazione è equivalente ad un'assunzione senza espletamento di concorso e, dunque, deve essere ricondotta ad una fattispecie di costituzione del rapporto lavorativo tra il singolo lavoratore e l'amministrazione pubblica datoriale. Ne consegue che i soggetti indicati negli elenchi regionali hanno maturato il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza la necessità di alcun atto ulteriore successivo.

Alla luce di tali osservazioni la domanda deve essere accolta: pertanto, accertato il diritto della ricorrente alla costituzione e trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria e profilo di Collaboratore Professionale Sanitario, profilo infermieristico, alla convenuta deve essere ordinata l'assunzione della ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di collaboratore professionale sanitario, profilo infermieristico e la stipula con la ricorrente del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: a) accoglie la domanda e per l'effetto, ordina all'ASL NA 3 SUD:



- di assumere la ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di collaboratore professionale sanitario, profilo infermieristico;
- di stipulare con la ricorrente il contratto individuale di lavoro.

b) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio che liquida in €. 2.500,00 di cui €.1500,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.

Torre Annunziata 06.06.2012

IL CANCELLIERE
Emilia Salomone

Il Giudice del Lavoro
D.ssa Stefania Basso

Depositato in Cancelleria
- 6 GIU 2012

IL CANCELLIERE
Emilia Salomone





TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
 REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

0

" Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti."

E' copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata.

Si rilascia a richiesta di avv. Salvatore Mascolo

quale attributario/difensore di
 Torre Annunziata li 19 GIU 2012



IL CANCELLIERE

F.to

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 Rosaria Brancaccio



È copia conforme all'originale
 Torre Annunziata, li 19 GIU 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 Rosaria Brancaccio

Rosaria Brancaccio

RELAZIONE DI NOTIFICA. L'anno 2012 il giorno _____ del
mese di giugno ad istanza dell'Avv. Salvatore Mascolo, quale attributario, io
sottoscritto Funzionario U.N.E.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. di
C/mare di Stabia, ho notificato copia conforme all'esecutiva della suesesa
sentenza, per sua legale scienza e ad ogni effetto di legge, alla ASL Napoli 3 Sud, in
persona del legale rapp.te p.t. domiciliato in Castellammare di Stabia alla Via A. De
Gasperi n. 167



Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 16708 in data 19 LUG. 2012

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

[Signature]

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 18 LUG. 2012 / _____ A:

<input checked="" type="checkbox"/> DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	
COLLEGIO SINDACALE	COORD.TO PROGETTI FONDI	
SERV. GABINETTO	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	
SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
<input checked="" type="checkbox"/> SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 48	
SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 49	
SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 50	EX A.S.L. NA 4
SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 51	
<input checked="" type="checkbox"/> SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 52	SERV. FASCE DEBOLI
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 53	SERV. PATOLOGIA CLINICA
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 54	
SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 55	
SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 56	EX A.S.L. NA 5
SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 57	
SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 58	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
SERV. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	DISTRETTO N. 59	
SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	OO.RR. AREA NOLANA	
SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
COMITATO ETICO	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	